

AUTOCERTIFICAZIONE

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

Consiste nella facoltà riconosciuta ai cittadini di presentare, in sostituzione delle tradizionali certificazioni, una dichiarazione firmata dall'interessato **in carta semplice** (*senza marche da bollo*) **e senza necessità dell'autenticazione della firma.**

In pratica ognuno può, sotto la propria responsabilità, attestare propri stati, qualità personali e fatti, come ad esempio luogo e data di nascita, residenza, stato di famiglia, titolo di studio ecc. (*l'elenco completo è riportato su documento a parte*).

L'autocertificazione sostituisce i relativi certificati senza che vi sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio.

Le amministrazioni dello Stato (regioni, province, comuni, istituti e scuole d'ogni ordine e grado, università, aziende e amministrazioni autonome dello Stato, camere di commercio ecc.) ed i gestori di pubblici servizi (ENEL, TELECOM, Poste ecc.) **hanno l'obbligo di accettarle**, riservandosi di controllarle e verificarle in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto.

Non sono sostituibili con l'autocertificazione i sottoelencati documenti:

- certificati medici, sanitari, veterinari;
- certificati di origine e conformità alle norme comunitarie;
- brevetti e marchi.

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Tutti gli stati, fatti e qualità personali possono essere comprovati dall'interessato mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Si può ad esempio dichiarare: di essere titolare di un'impresa, chi sono gli eredi, la situazione di famiglia originaria, la proprietà di un immobile, ecc.

La dichiarazione che il cittadino rende nel proprio interesse può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia conoscenza.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà non può contenere manifestazioni di volontà (impegni, rinunce, accettazioni, procure) e deleghe configuranti una procura.

L'autenticità della firma in calce alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da presentare alla pubblica amministrazione ed ai gestori di pubblici servizi, è garantita dalle seguenti modalità:

- firmata in presenza del dipendente addetto a riceverla (in caso di presentazione diretta)
- dichiarazione firmata, presentata unitamente alla copia non autenticata di un documento di riconoscimento (nel caso di presentazione a mezzo posta o fax).

Qualora la dichiarazione debba essere presentata a privati o ad organi della pubblica amministrazione per la riscossione da parte di terzi di benefici economici (ad esempio per la riscossione della pensione da parte di delegati, per conto dell'interessato) la firma andrà autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dipendente addetto a ricevere la documentazione o dal dipendente incaricato dal sindaco. In questo caso dovrà essere apposta la marca da bollo, salvo che l'uso per il quale sarà utilizzata non sia esente per previsione di legge.

L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non possono essere utilizzate nei rapporti fra privati o con l'autorità giudiziaria, nello svolgimento di funzioni giurisdizionali.